

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3050 del 18/06/2018
Oggetto	D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016 ĩ AZIENDA AGRICOLA BERTOZZI GIOVANNI - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1186 del 13/04/2015 e s.m.i. rilasciata per l'attività IPPC esistente di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) sito in comune di Casola Valsenio, Via San Ruffillo n. 12. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3206 del 18/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

OGGETTO: D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016 – **AZIENDA AGRICOLA BERTOZZI GIOVANNI - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1186 del 13/04/2015 e s.m.i.** rilasciata per l'attività IPPC esistente di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) sito in comune di Casola Valsenio, Via San Rufillo n. 12.

**AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.**

IL DIRIGENTE

**VISTA** la comunicazione di modifica dell'AIA n. 1186 del 13/04/2015 e s.m.i., presentata tramite Portale IPPC-AIA in data 26/02/2018 (PGRA/2018/2754 del 28/02/2018), ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., dal gestore **Azienda Agricola Bertozzi Giovanni**, con sede legale in comune di Casola Valsenio, via San Rufillo n.12 (P.I. 02010770390) relativa all'installazione di allevamento intensivo avicolo sito al medesimo indirizzo, inerente gli interventi di ristrutturazione dei capannoni n. 4 e n. 6 e aumento della potenzialità massima di allevamento da 140.000 capi a 160.500 capi;

**RICHIAMATI:**

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Regolamento regionale 15 Dicembre 2017 n.3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/02/2017;
- i documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

#### VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n.8119/2018, emerge che:

- con provvedimento n. 1186 del 13/04/2015 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata ai sensi del titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Azienda Agricola Bertozzi Giovanni, in qualità di gestore, avente sede legale in comune di Casola Valsenio, via San Rufillo n.12 (P.I. 02010770390), per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo avicolo di cui al punto 6.6. lettera a) dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. nell'installazione IPPC sita al medesimo indirizzo, con potenzialità massima autorizzata pari a 140.000 capi;
- con provvedimento n. 1925 del 12/06/2015 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, è stata aggiornata d'ufficio l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1186 del 13/04/2015 a correzione del mero errore materiale riguardante una prescrizione risultata non pertinente;

- in data 26/02/2018 il gestore Azienda Agricola Bertozzi Giovanni ha trasmesso, tramite Portale Regionale IPPC-AIA, la **comunicazione di modifica** dell'AIA n. 1186 del 13/04/2015 e s.m.i (acquisita al ns. PGRA/2018/2754 del 28/02/2018), ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

L'Azienda propone i seguenti interventi riportati in sintesi:

1. ristrutturazione dei capannoni n. 4 e n. 6 per miglioramenti tecnologici quali:
    - installazione di pannelli sandwich per migliorare la coibentazione interna dei capannoni;
    - sostituzione delle vecchie finestre con nuove aperture incorporate nel pannello coibentato;
    - sostituzione dei vecchi ventilatori senza modificarne il numero e la posizione;
    - sostituzione delle vecchie linee di abbeveraggio;
    - sostituzione delle vecchie linee di alimentazione;
  2. implementazione del sistema di stabulazione interna ai capannoni n. 4 e n.6: in particolare l'allevamento a terra delle pollastre verrà modificato grazie all'installazione di n. 4 file di trespoli che permettono l'aumento della Superficie Utile di Allevamento (SUA) di 310 mq, e quindi un incremento del n. di capi allevabili di 12.540 capi nel capannone n. 4 e di 7.960 capi nel capannone n. 6.
  3. aumento della potenzialità massima di allevamento: l'incremento della SUA nei capannoni n. 4 e n. 6, permette l'allevamento di 20.500 capi (pollastre) in più rispetto allo stato attuale, per cui la potenzialità massima di allevamento aumenta da 140.000 capi a 160.500 capi, per un incremento del 12,7%;
  4. rimozione della copertura in eternit presente nel capannone n. 6 e sostituzione con pannelli coibentati;
  5. realizzazione di una pesa ponte all'ingresso, in adiacenza al capannone n. 1;
  6. sistemazione e adeguamento della piazzola dedicata alla cisterna di gasolio;
  7. nuova disposizione dei silos a servizio dei capannoni n. 4 e n.5;
  8. interventi destinanti all'ottimizzazione dei consumi energetici, relativamente ai generatori di aria calda;
  9. utilizzo di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonte rinnovabile.
- in data 15/03/2018 il gestore Azienda Agricola Bertozzi Giovanni ha trasmesso, tramite PEC, documentazione integrativa a completamento dei documenti allegati alla comunicazione di modifica del 26/02/2018, acquisita al PGRA/2018/3478 del 15/03/2018, relativa all'aggiornamento della valutazione di impatto acustico;
  - con nostra nota PGRA/2018/4762 del 12/04/2018 è stato comunicato al gestore il formale avvio del procedimento istruttorio per l'aggiornamento dell'AIA n. 1186 del 13/04/2015 e s.m.i., a far data dal 15/03/2018, data in cui la documentazione è risultata correttamente presentata e formalmente completa degli elementi utili alla valutazione da parte degli Enti coinvolti;
  - la succitata Comunicazione si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404;
  - il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della procedura definita dall'art. 6, comma 9, del TUA nei casi previsti dalla L.R. 4/2018, in quanto escluso dai casi previsti al punto A.2.10 dell'Allegato A2, e al punto B.2.5 dell'Allegato B2 (risulta rispettato il rapporto tra q.li di peso vivo e ettari di terreno asservito all'allevamento). Inoltre emerge la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, della stessa Legge Regionale (come modificata dalla L.R. 15/2013) e di quanto previsto dal D.M. 52 del 30/03/2015, relativamente all'eventuale dimezzamento delle soglie, in quanto trattasi di installazione esistente.

In particolare, l'Azienda dichiara di disporre di 45 ettari di terreno di proprietà, funzionalmente asserviti allo spandimento degli effluenti prodotti dall'allevamento di 1284 quintali di peso vivo/anno di pollastre (160.500 capi x 0,8 t p.v.). Ai fini dell'esclusione dal procedimento di verifica di assoggettabilità, sulla base dell'incremento della potenzialità pari a 20.500 capi, si rendono necessari 4,1 ha di terreno funzionalmente asservito, per cui risulta rispettato il parametro di legge.

- gli interventi proposti riguardano modifiche degli impianti e strutture esistenti (nei capannoni n. 4 e n. 6) finalizzati al miglioramento delle condizioni di benessere dei capi e all'ottimizzazione delle risorse, con particolare riferimento al risparmio idrico ed energetico;
- il progetto di ristrutturazione interna dei capannoni è conforme al D.Lgs. 146 del 26/03/2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti", come asserito dal parere

dell'Azienda AUSL- Servizio Veterinario prot. n. 112429 del 7/05/2018 (acquisito al PGRA/2018/6080 del 11/05/2018) in relazione alla specie avicola allevata;

- in merito alla matrice "emissioni in atmosfera", è stato riscontrato un errore nel capitolo D2.4 "emissioni in atmosfera", riportato nell'AIA n. 1186 del 13/04/2015 tale per cui i quantitativi di ammoniaca e metano emessi dichiarati (rispettivamente 13,6 t/anno e 14,9 t/anno) risultavano dati non corretti, trascritti erroneamente per mero errore materiale. I dati corretti, stimati secondo la potenzialità massima di 140.000 capi risultano pertanto pari a 35,4 t/anno di ammoniaca e 24,9 t/anno di metano.

A seguito dell'incremento della potenzialità massima, da 140.000 capi a 160.500 capi, le emissioni totali derivanti dall'intero processo subiranno un incremento stimato di circa il 3,5% di ammoniaca (36,6 t/a totali) e di circa il 3% di metano (25,5 t/a totali), ritenuto non significativo in associazione agli interventi che riguardano la ristrutturazione dei capannoni n. 4 e n.6 (modifica del sistema di ventilazione, delle finestre e della coibentazione) che vertono al miglioramento delle condizioni atte alla riduzione delle emissioni dai ricoveri rispetto all'attuale assetto.

Si evidenzia inoltre che il documento BAT Conclusions non fissa limiti prescrittivi per il parametro Ammoniaca (come NH<sub>3</sub>) per la categoria pollastre.

- l'Azienda ha proposto quale misura compensativa per l'incremento delle emissioni in atmosfera, seppur ritenute poco significative, il totale utilizzo di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile. Nell'allevamento è già presente un impianto fotovoltaico dal quale l'azienda produce 90.000 kWh/anno di energia, utilizzandone circa 46.000 kWh/anno e cedendo la restante quota. La compensazione consiste nella cessione a terzi di tutta l'energia prodotta e l'acquisto dell'intera quota di energia elettrica (pari a circa 110.000 kWh) da azienda preposta alla produzione di energia esclusivamente da fonte rinnovabile;
- come stabilito dal Calendario Regionale approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Determinazione n.203060 del 14/12/2017, l'Azienda è tenuta alla presentazione dell'istanza di Riesame entro il termine perentorio del 15/03/2019;
- l'Azienda ha provveduto alla regolare presentazione delle relazioni annuali (Report), contenenti la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte seconda, titolo III-bis;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1186 del 13/04/2015 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

**VISTA** la nota circolare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 con cui il MATTM ha recentemente diramato primi indirizzi per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di IPPC recata dal Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

**SI INFORMA** che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Collaboratore Tecnico Professionale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, individuato per la pratica ARPAE n.8119/2018;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

#### **DISPONE**

1. **di considerare** le modifiche, già citate nelle premesse e come descritte nella relazione tecnica allegata alla Comunicazione di modifica trasmessa in data 26/02/2018 (PGRA/2018/2754 del 28/02/2018), proposte dalla **Azienda Agricola Bertozzi Giovanni**, avente sede legale ed installazione in comune di Casola Valsenio, via San Rufillo n.12 (P.I. 02010770390), come **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA**;
2. **di rilasciare** alla **Azienda Agricola Bertozzi Giovanni**, in qualità di gestore, **l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1186 del 13/04/2015 e s.m.i.**, per lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo avicolo di cui al punto 6.6. lettera a) dell'allegato VIII alla parte II del

Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. nell'installazione IPPC sita in comune di Casola Valsenio, via San Rufillo n.12, avente potenzialità massima pari a 160.500 posti avicoli (pollastre);

3. **di aggiornare** l'AIA n. 1186 del 13/04/2015 e s.m.i. in relazione alle modifiche tecniche, già citate nelle premesse del presente provvedimento, come di seguito riportato:

a) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – al paragrafo “Descrizione del Ciclo Produttivo”, **viene integrato** da quanto di seguito riportato :

“Stato di progetto

*La realizzazione del progetto di miglioramento dei capannoni n. 4 e n. 6 proposto in data 26/02/2018 (PGRA/2018/2754 del 26/02/2018) determina un aumento interno della superficie utile dei capannoni, come di seguito riportato:*

*Capannone 4: 1070 m<sup>2</sup>, consistenza massima pari a 23.540 capi;*

*Capannone 6: 580 m<sup>2</sup>, consistenza massima pari a 14.960 capi;*

*pertanto si ha un aumento globale della potenzialità massima dell'installazione di 20.500 posti avicoli.*

*La **potenzialità massima** dell'installazione, pari alla **potenzialità effettiva**, a seguito degli interventi proposti sarà di 160.500 capi, corrispondenti a 128,4 t di peso vivo per ciclo, da cui deriva una produzione di 2.741 mc/anno di pollina, corrispondete a 36.979 kg/azoto/anno. I calcoli di produzione degli effluenti sono stati effettuati sulla base dei parametri indicati nel regolamento regionale n. 3/2017.*

*Il tipo di stabulazione interna ai capannoni (n.4 e n.6) oggetto di modifica, sarà a terra con lettiera permanente, con applicazione di n.4 file di trespoli.*

*Inoltre, per i capannoni n.4 e n. 6 sono previsti anche i seguenti interventi di ristrutturazione:*

- installazione di pannelli sandwich per migliorare la coibentazione interna dei capannoni;*
- sostituzione delle vecchie finestre con nuove aperture incorporate nel pannello coibentato;*
- sostituzione dei vecchi ventilatori senza modificarne il numero e la posizione;*
- sostituzione delle vecchie linee di abbeveraggio;*
- sostituzione delle vecchie linee di alimentazione.*

b) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione D – al punto D2.4 “emissioni in atmosfera”, **viene integrato** da quanto di seguito riportato:

“Stato di progetto

*L'aumento della capacità produttiva determina un lieve incremento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'intero sito produttivo stimate tramite il Software Net-IPPC del CRPA, di circa il 3,5% di ammoniaca e di circa il 3% di metano. In particolare, l'incremento di ammoniaca è collegato all'emissione proveniente dai ricoveri n. 4 e n. 6, in quanto l'applicazione di trespoli permette un aumento della superficie utile di allevamento e quindi un incremento della potenzialità massima di allevamento. Gli interventi interni e strutturali dei due capannoni tuttavia garantiscono un maggior contenimento delle emissioni in atmosfera per cui non si rileva un peggioramento significativo delle condizioni ambientali.*

*Il tipo di stabulazione interna ai capannoni n. 4 e n.6 è ascrivibile alla BAT 31.b.5 – Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna – in caso di pavimento pieno con lettiera profonda. In particolare il sistema di ventilazione presente con flusso di aria longitudinale (a tunnel) e controllo automatico della temperatura, consentono un ottimale controllo dell'umidità ed una buona essiccazione della pollina, condizioni che inibiscono la fermentazione anaerobica delle feci e che riducono sensibilmente le emissioni di ammoniaca dalla stabulazione.*

*Ad opere ultimate, dall'installazione si avrà una emissione totale di 36,6 t/a di NH<sub>3</sub>, e di 25,5 t/a CH<sub>4</sub>, provenienti dalle varie fasi di allevamento. Si segnala che l'azienda ha tenuto conto, nel calcolo delle emissioni, anche quelle derivanti dallo spandimento di tutto l'effluente, nonostante principalmente venga effettuata la cessione a terzi.*

*Il Documento BAT Conclusions, pubblicato in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, non definisce limiti di emissione (BAT-AEL) per la tipologia di capo allevato (pollastre).*

*Tra le altre modifiche si rileva la realizzazione di due basamenti a servizio dei silos dei capannoni n.4 e n.6, i quali vengono ricollocati in modo da essere maggiormente funzionali senza variazione del numero.*

*Pertanto si ritengono non alterate le emissioni già precedentemente considerate poco significative grazie alle misure di contenimento adottate dall'azienda in fase di carico."*

c) Quanto prescritto nell'Allegato - Sezione D – al punto D2.4 “emissioni in atmosfera”, di seguito riportato:

**Prescrizioni**

- *Adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo alle lastre in eternit, in riferimento ai capannoni n.6 e n.7;*
- *Il capannone n. 6 è risultato al limite del giudizio "scadente" comportante valutazione annuale e rimozione entro 3 anni. A partire dalla verifica che dovrà essere effettuata entro Settembre 2015, dovrà pertanto essere seguita tale tempistica normativa, come riportato anche nel Piano di Monitoraggio.*

Viene **sostituito** da quanto di seguito riportato:

**Prescrizioni**

- *Adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo alle lastre in eternit, in riferimento al capannone n.7.*

d) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione D – al punto D2.6 “emissioni nel suolo”, di seguito riportato:

*L'Azienda alleva pollastre effettuando 2,5 cicli all'anno.*

*La Scheda Tecnica D è stata redatta con riferimento ai parametri di calcolo di produzione degli effluenti stabiliti dalla Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 1192 del 04/02/2014. Dall'analisi della documentazione agli atti e dalla descrizione del ciclo produttivo, con particolare riferimento alla Scheda Tecnica D, presentata in data 25/02/2015 (ns. PG 20824/2015), si evince che:*

- *la consistenza massima di allevamento è di **112 t** di peso vivo di pollame corrispondenti a **140.000 pollastre**;*
- *la consistenza effettiva è pari alla consistenza massima.*
- *il quantitativo annuo di pollina umida prodotta è pari a **2.156 m<sup>3</sup>** corrispondente a **28.138 kg di azoto**. Il quantitativo annuo di pollina (lettieria) prodotta è pari a **269 m<sup>3</sup>** corrispondente a **4.118 kg di azoto**. Per cui l'installazione IPPC produce un quantitativo annuo di azoto totale pari a **32.256 kg** per un carico di **112 t di peso vivo** di pollame allevato all'anno.*
- *per lo stoccaggio dei materiali palabili l'azienda utilizza la platea coperta avente superficie utile di stoccaggio pari a **600 mc**, oltre che disporre della superficie dei ricoveri per una volume utile di **1.530 mc**. Gli effluenti non palabili vengono stoccati nella stessa platea e mescolati ai palabili.*
- *l'Azienda cede a terzi tutto l'effluente prodotto.*

*La Azienda Agricola Bertozzi Giovanni cede a terzi tutti gli effluenti prodotti nel proprio allevamento avicolo sito in comune di Casola Valsenio, via S.Rufillo n.12, come da contratto di cessione stipulato.*

*Le attività vengono svolte in conformità alla Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, alle condizioni e prescrizioni definite dalla normativa vigente in merito.*

Viene **sostituito** da quanto di seguito riportato:

*L'Azienda alleva pollastre effettuando 2,5 cicli all'anno.*

*La Scheda Tecnica D è redatta con riferimento ai parametri di calcolo di produzione degli effluenti stabiliti dal Regolamento Regionale n.3/2017. Si rileva che non vengono prodotti liquami. Dall'analisi della documentazione agli atti e dalla descrizione del ciclo produttivo, si evince che:*

- *l'installazione ha una consistenza massima di **160.500 posti avicoli** della categoria pollastre, corrispondenti a **128,4 t** di peso vivo di pollame;*
- *la consistenza effettiva è pari alla consistenza massima.*

- il quantitativo annuo di pollina umida prodotta è pari a **2.147,2 m<sup>3</sup>/anno**, corrispondente a **28.108,8 kg/anno di azoto** (prodotta nei capannoni n. 1, n. 5, n. 7). Il quantitativo annuo di pollina (lettieria) prodotta è pari a **575,95 m<sup>3</sup>/anno** corrispondente a **8.870,4 kg/anno di azoto** (prodotta nei capannoni n.4, n.6). Per cui l'installazione IPPC produce un quantitativo di azoto totale pari a **36.979,2 kg/anno** per un carico di **128,4 t di peso vivo** di pollame (pollastre) allevato.
- per lo stoccaggio dei materiali palabili l'azienda utilizza la platea coperta avente superficie utile di stoccaggio pari a **600 mc**, oltre che disporre della superficie dei ricoveri per un volume utile di **1.530 mc**. Gli effluenti non palabili vengono stoccati nella stessa platea e mescolati ai palabili.
- l'Azienda principalmente cede a terzi l'effluente prodotto ai fini agronomici, sulla base di contratti preventivamente stipulati, in corso di validità e comunicati tramite la Comunicazione di utilizzazione degli effluenti all'Autorità competente nei tempi di legge. L'eventuale cessione dell'effluente ad impianti biogas va preventivamente comunicata tramite Comunicazione di utilizzazione agronomica.
- **Il gestore è vincolato** all'utilizzo agronomico dei terreni funzionalmente asserviti all'allevamento, (dichiarati ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle procedure definite dalla L.R. n.4/2018) i quali, calcolati sulla base dell'aumento dei capi proposto pari a 20.500 pollastre, hanno una **superficie utile di 4,1 ettari**. I terreni utilizzati dal gestore ai fini agronomici sono dichiarati tramite Comunicazione. La quota di effluente avviato a diretto spandimento da parte del gestore è sempre gestita nelle modalità e nei tempi definiti dal regolamento regionale vigente in materia.

Tutte le attività inerenti la gestione degli effluenti prodotti (cessione a terzi e utilizzo agronomico) vengono svolte in conformità alla Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, alle condizioni e prescrizioni definite dalla normativa vigente in merito.

#### **Prescrizioni**

- al fine dell'esclusione del progetto proposto dal gestore Azienda Agricola Bertozzi Giovanni dall'attivazione delle procedure definite dalla L.R. n.4/2018, l'Azienda dovrà garantire la propria gestione dei terreni funzionalmente connessi nel rispetto delle superfici richieste al punto B.2.5. della medesima legge. Qualora le condizioni valutate in questa sede venissero meno, l'eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente che provvederà a valutare la modifica al progetto e l'eventuale assoggettamento alle procedure di legge.

- e) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – al paragrafo f) Energia, viene **integrato** come di seguito riportato:

#### “Stato di progetto”

*Nonostante l'incremento della potenzialità massima, il consumo di energia elettrica rimane pressoché invariato (pari a circa 110.000 kWh/anno) grazie all'installazione di apparecchiature nuove ad alta efficienza.*

*Quale opera compensativa per il lieve incremento delle emissioni in atmosfera inoltre, l'Azienda prevede la disdetta dei contratti di fornitura di energia elettrica prelevata dalla rete nazionale, in favore della stipula di contratto con Azienda produttrice di energia elettrica esclusivamente da fonte rinnovabile, raggiungendo così un utilizzo della stessa del 100% del fabbisogno aziendale. Per tale soluzione è previsto l'allaccio entro il 2018.*

- f) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione D – al paragrafo D2.7 – Emissioni Sonore, al capitolo Prescrizioni viene **sostituito** come di seguito riportato:

#### **Prescrizioni**

- le sorgenti sonore relative all'attività di somministrazione del mangime e relative al carico/scarico dei prodotti e degli approvvigionamenti, dovranno essere attive esclusivamente in tempo di riferimento diurno 06-22;
- si dovrà intervenire tempestivamente in caso di avaria funzionale avvertibile da sopralluoghi per controlli visivi e uditivi;
- in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 Legge Quadro sull'inquinamento acustico, dovrà essere prodotta documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima

acustico”; tale documentazione dovrà essere inviata ad ARPAE territorialmente competente e al Comune di competenza.

- la documentazione di impatto acustico "Allegato 6" e la "Planimetria delle sorgenti di rumore Allegato 3C", opportunamente aggiornate, dovranno essere tenute in copia presso l'azienda, a disposizione dell'Autorità preposta al controllo.
- nel caso che l'edificio ad uso abitativo di proprietà dell'Azienda Agricola Bertozzi, presente nell'area dell'allevamento, venga venduto o affittato a terzi, dovrà essere eseguita valutazione di impatto acustico mirata alla verifica di conformità alla normativa acustica ed in caso di esito non rispondente alla normativa vigente, dovranno essere realizzate le dovute opere di mitigazione acustica.
- prevedere interventi rivolti agli impianti con emissioni rumorose esterne nell'ambito delle attività di manutenzione, a cadenza semestrale, affinché mantengano inalterata la massima efficienza e non vengano riscontrati livelli sonori maggiori dovuti a malfunzionamento;
- provvedere a verifica, con periodicità triennale, mediante rilevazione strumentale dei limiti di immissione sonora ai ricettori da riportare nel report. Le modalità di rilevamento e misurazione da adottare sono quelle previste dal DPR 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico", con contestuale verifica delle componenti tonali e impulsive. I valori di rumore rilevati dovranno essere confrontati con i limiti assoluti e differenziali imposti dalla classificazione acustica del Comune di Casola Valsenio;

g) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione D – punto D3.1 - Piano di Monitoraggio e Controllo, di seguito riportato è da **considerarsi soppresso**:

Azione di verifica	Metodo	Frequenza
Copertura in Eternit Capannone n. 6 (con valutazione "Discreto" prossima a "scadente")	Verifica visiva effettuata da operatore interno. Annotazione di eventuali anomalie.	Annuale

4. **di stabilire** che il gestore, dovrà dare comunicazione tramite PEC a questa Agenzia – SAC di Ravenna, della data di ultimazione di tutti gli interventi, entro 30 giorni dalla data di fine lavori;
5. **di stabilire** che, nell'ambito della procedura di Riesame, da attivare nei tempi previsti dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione n. 20360 del 14/12/2017, oltre che a trasmettere tutta la documentazione tecnica necessaria all'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **l'Azienda dovrà**:
  - presentare la **perizia di collaudo acustico**, redatta secondo le norme tecniche di settore (UNI 11143-5) fornendo i rilievi fonometrici aggiornati sulla rumorosità prodotta dalle apparecchiature e dall'attività svolta a pieno regime ( 160.500 pollastre), qualora gli interventi fossero già ultimati;
  - presentare una valutazione delle emissioni odorigene che tenga conto delle seguenti informazioni e verifiche, sulla base della consistenza massima ivi autorizzata:
    - area territoriale interessata da possibili impatti odorigeni, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura, strutture protette, residenze per anziani,...);
    - identificazione di tutte le sorgenti odorigene presenti in azienda, la loro individuazione in planimetria, con definizione delle caratteristiche fisiche, geometriche e della presenza di eventuali profili temporali;
    - caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emmissive, effettuata tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica (UNI 13725:2004). Nel caso in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali (es. nuovi impianti), tali valori potranno essere ricavati da dati di bibliografia opportunamente documentati oppure relativi ad analisi effettuate in allevamenti simili (per tipologia di animali, dimensioni e tecniche di allevamento). Resta inteso che, ad impianto realizzato dovrà, essere fornita una relazione di verifica contenente misure olfattometriche effettuate alle sorgenti che dimostrino che i dati utilizzati nella relazione preventiva sono coerenti con l'impianto realizzato;

- descrizione degli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene;
  - descrizione di misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori (attività particolari effettuate con una bassa frequenza e/o di durata limitata) e/o in occasione dei più comuni eventi incidentali che caratterizzano l'attività.
6. **di confermare** la **validità dell'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1186 del 13/04/2015 e s.m.i. mantenendola fissata al **13/04/2025**, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, commi 3 e 4 del D.Lgs 152/2006 e smi ;
  7. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni dell'AIA impartite con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1186 del 13/04/2015 e s.m.i.;
  8. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore interessato.  
  
Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, al Comune di Casola Valsenio e all'Azienda USL della Romagna – Servizio Veterinario, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
  9. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
  10. **di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebutti*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**